

DIRITTO COMMERCIALE

Cos'è il diritto commerciale?

Il diritto commerciale è la disciplina dedicata agli imprenditori, alle loro attività e al contesto in cui operano. Il diritto commerciale è il risultato della coordinazione di diversi interessi, spesso definiti come interessi a geometria variabile.

Interessi a geometria variabile = posizioni diverse che interagiscono in modo diverso in funzione del tempo e del contesto; si devono quindi dare regole per far sì che il funzionamento sia ottimale e di tutelare gli interessi. Gli interessi si evolvono nel tempo e dipendono anche dal contesto.

Le fonti del diritto commerciale sono molte; sono composte da leggi + altri elementi (direttive comunitarie, regolamenti emanati da altri soggetti) + bisogna considerare l'interpretazione che viene data alla legge dal giudice.

NB: l'economia e le leggi non devono essere eccessivamente rigide al fine di lasciare un margine di autonomia ai protagonisti.

Evoluzione del diritto commerciale/ STEP:

1° STEP: nel Basso Medioevo non esisteva una specifica regolamentazione per gli scambi. Durante questo periodo vi è il passaggio da sistema feudale a **sistema di città/comuni**.

- sistema feudale= all'interno del feudo si trovava tutto il necessario per la sopravvivenza. Gli scambi avvenivano solo allo scopo della sussistenza quindi solo se strettamente necessari

con la nascita di comuni/città gli scambi diventano i protagonisti della vita economica e nasce la figura del **mercante** che diventa figura emergente con lo scopo speculativo (=di guadagnare). Nel medioevo il contesto giuridico era comunque insufficiente perché a regolare gli scambi vi era il diritto romano unito al diritto canonico con gli obiettivi:

- conservazione della ricchezza
- tutela P.P.

questi obiettivi non si adattavano bene al nuovo sistema così le corporazioni di mercanti individuarono regole per gli scambi commerciali che effettuavano introducendo così le 'LEX MERCATORIAM' (=leggi per i mercanti).

- **LEX MERCATORIAM**= insieme di regole che costituivano un diritto speciale, vennero create dai mercanti per disciplinare le attività dei mercanti e applicate dai mercanti.

Lo scambio diventa il centro della vita economica e l'attività di produzione era funzionale allo scambio.

2°STEP: associato al periodo dei grandi stati monarchici del 16° secolo

- diminuisce il potere dei mercanti e si passa ad un **accentramento statale**.
- è stato anche il secolo delle grandi scoperte geografiche che fece nascere l'interesse a creare attività funzionali all'espansione territoriale.
- Nascono le **società di capitali** (Es compagnie delle Indie Occidentali)

3°STEP: 18° secolo- periodo rivoluzione francese

- Caduta delle monarchie nazionali
- Nascono le **codificazioni napoleoniche**= sistema di regole organizzato in codici
- Inizio **produzione di massa**= in serie

In Italia vengono adottate codificazioni di tipo napoleonico in quanto si aveva:

- 1 codice civile= dedicato al rapporto tra privati
- 1 codice di commercio=concentrato sugli atti di commercio

Nel 1942 sono stati unificati questi 2 diversi codici ed è nato il codice civile (simile a quello attuale) che conteneva anche regole dedicate all'imprenditore.

L'IMPRENDITORE

Chi è?

Art 2082: l'imprenditore è colui che svolge **professionalmente** un'**attività economica organizzata** al fine della **produzione** o dello scambio di beni o servizi

- **Professionalmente**: l'attività svolta non è occasionale ma è caratterizzata da una certa continuità nel tempo (NB: non significa che il tempo debba essere ininterrotto ad esempio uno stabilimento balneare esercita l'attività solo alcuni mesi all'anno)
- **Attività**: l'imprenditore esercita un'attività e non si limita al mero godimento dei beni. (es. Chi possiede un immobile o lo affitta non è un imprenditore perchè gode dei frutti del bene) lo svolgimento dell'attività non è un fatto isolato (es. Sogg che vende la propria macchina a un altro sogg non è imprenditore MA colui che ha un concessionario di compra vendita si)
- **Economica**: concetto di economicità (giuridico), l'attività è economica se è tendenzialmente volta al pareggio tra costi e ricavi ovvero se mira al pareggio di bilancio. Se si ha una perdita (costi>ricavi) si è sempre un imprenditore in quanto il fatto di coprire i costi con i ricavi deve essere la finalità perseguita.
- **Organizzata**: l'imprenditore coordina una molteplicità di fattori (lavoro e capitale) questo viene chiamato requisito della **ETERORGANIZZAZIONE**
- **Produzione**: l'imprenditore crea qualcosa; nel caso di "impresa per proprio conto" produce beni/servizi che usa l'imprenditore stesso quindi è imprenditore a seconda del caso concreto.

Criteria e categorie

1. Attività realizzata/oggetto dell'attività

- **IMPRENDITORE AGRICOLO**: art 2135cod.civ. inizialmente chi faceva attività agricola non era considerato imprenditore; dal 1942 con l'unificazione dei documenti viene identificato come imprenditore. È imprenditore agricolo colui che esercita un'attività agricola essenziale:
 - a. coltivazione del fondo: prima del 1942 le regole per l'agricoltura erano semplici perchè l'agricoltore era sottoposto a rischi che non poteva prevedere ma con l'evoluzione nel campo agricolo (serra,fertilizzanti,irrigazione) ad esempio non si dice più "coltivazione della terra"
 - b. silvicoltura = sfruttamento delle risorse del bosco ma anche la cura di esso
 - c. allevamento di animali: "animali" comprende in modo generico tutte le forme di allevamento.

Queste 3 attività sono connesse ad un ciclo biologico (animale/vegetale)

Le **ATTIVITA' AGRICOLE CONNESSE** si trovano accanto a queste 3 attività agricole essenziali in quanto sono attività che possono essere esercitate accanto ad

un'attività agricola essenziale (es. Viticoltore che coltiva vigne e produce anche il suo vino). Dal punto di vista soggettivo chi svolge l'attività agricola connessa è lo stesso che svolge l'attività agricola essenziale. Dal punto di vista oggettivo l'attività connessa deve essere svolta prevalentemente con prodotti o mezzi dell'attività agricola essenziale.

Diversa è l'attività di agriturismo, regolata regionalmente, che consiste nello svolgimento di un'attività fatta prevalentemente da strumenti e prodotti che provengono dall'attività agricola essenziale.

- **IMPRENDITORE COMMERCIALE** (art 2195cod.civ)

5 attività considerate commerciali:

- 1) Attività industriale (diversa da agricola) diretta alla produzione di beni/servizi
- 2) Attività intermediaria nella circolazione dei beni = coloro che acquistano e vendono i prodotti senza modificarli
- 3) Attività bancaria o assicurativa
- 4) Attività di trasporto
- 5) Attività ausiliarie delle precedenti

- (imprenditore civile): questa figura esisteva nel codice del lavoro e non viene + considerata esistente

2. Dimensioni dell'attività

- Il **PICCOLO IMPRENDITORE** viene distinto dagli altri

Art 2083cod.civ: "sono piccoli imprenditori coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti e coloro che svolgono il proprio lavoro con il lavoro proprio e dei propri familiari".

Il piccolo imprenditore si qualifica per essere colui che svolge l'attività prevalentemente con il lavoro proprio e dei suoi familiari. L'artigiano è definito solo ai fini delle agevolazioni/contributi/norme mirate a cercare di tutelare attività manuali che altrimenti rischiavano di scomparire. L'artigiano è piccolo imprenditore solo se integra la qualifica di prevalenza del proprio lavoro e di quello dei familiari nell'attività. All'interno del registro delle imprese è presente l'albo degli artigiani.

Prima del 2007 l'art. 1 della **LEGGE FALLIMENTARE** definiva il piccolo imprenditore:

- 1) C'era l'imposta sulla ricchezza mobile applicata se il sogg aveva un reddito inferiore al livello minimo stabilito per l'imposta sulla ricchezza mobile. Quando venne abolita la legge mobile venne conseguentemente abolita l'imposta sulla ricchezza mobile
- 2) Erano piccoli imprenditori coloro che avevano investito nell'attività un capitale inferiore a 900mila lire: questo comma è stato implicitamente abrogato in quanto 900mila lire sono diverse da 900mila euro
- 3) Non possono ma essere considerati piccoli imprenditori le società commerciali

Nel 2007 vengono risolti alcuni problemi dell'art 1 della legge fallimentare ma non del tutto in quanto viene definito piccolo imprenditore colui che ha:

- a. Attivo patrimoniale inferiore a 300mila euro
- b. Ammontare dei debiti inferiore a 500mila euro
- c. Ricavi lordi annuali non superiori a 200mila euro

Questi rappresentano solo i limiti per l'applicazione della legge fallimentare.

art 2221cod.civ :"le procedure concorsuali non si applicano ai piccoli imprenditori"; ciò esonera dal fallimento i piccoli imprenditori salvo quanto previsto da leggi speciali.

IMPRESA FAMILIARE (art. 230bis)(è diversa da piccolo imprenditore)= è nata dalla necessità di disciplinarla dal fatto che c'erano attività nate sfruttando il lavoro familiare. L'imprenditore usava l'apporto dei familiari, che non avevano tutele giuridiche in quanto non erano ne lavoratori ne soci, senza riconoscere nulla a loro. Dato che i familiari non avevano tutele giuridiche si affidavano alla correttezza del titolare dell'impresa. A questo si cercarono di trovare delle soluzioni tra cui:

- Rendere obbligatoria l'assunzione MA avrebbe sicuramente danneggiato le imprese che erano molto piccole e quindi non in grado di sostenere i costi
- Imporre una forma organizzativa/societaria MA questo avrebbe potuto limitare molto le imprese
- La conclusione fu creare l'impresa familiare ovvero composta da coniuge, parenti entro 3°grado e affini entro 2°grado.

Con la nascita delle imprese familiari è stato possibile introdurre diritti ai familiari:

- Diritti di carattere patrimoniale :
 - ✓ Diritto al mantenimento
 - ✓ Diritto a partecipare agli utili dell'impresa secondo il criterio della quantità e qualità del lavoro prestato
 - ✓ Diritti sui beni acquistati con gli utili
- Diritti di carattere amministrativo :
 - ✓ Diritto a partecipare a decisioni di gestione straordinaria
 - ✓ Diritto di prelazione rispetto a terzi nel caso in cui l'imprenditore decidesse di vendere l'impresa
 - ✓ L'ingresso/uscita di familiari dall'impresa deve dipendere dal consenso di tutti i partecipanti

3. Natura del soggetto che esercita l'attività

- **IMPRESA PUBBLICA** art 2221cod.civ= sono esonati dal fallimento anche gli enti pubblici e può essere:
 - Impresa organo = sogg pubblici che accanto alla loro attività pubblica esercitano anche un'attività di impresa
 - Impresa commerciante =
- **IMPRESA PRIVATA**: può essere
 - Società a partecipazione pubblica= società i cui soci sono dei soggi pubblici
- **IMPRESSE INDIVIDUALI** (= un sogg) o **COLLETTIVE** (=svolte in forma aggregata, società)

Altre caratteristiche che deve avere l'imprenditore

Ci sono elementi non presenti nell'art 2082cod.civ ma che l'imprenditore deve possedere:

1. **LICEITA'** = chi esercita un'attività illecita, ovvero un'attività che viola delle disposizioni di legge, non può essere imprenditore. Tutte le attività illecite non possono dar vita ad un'attività d'impresa; l'imprenditore è sottoposto ad obblighi ma gode anche di tutele (es. Tutela della concorrenza sleale). Da un'attività illecita non può derivare alcun beneficio quindi chi esercita un'attività illecita non godrà dei benefici/tutele dell'imprenditore MA avrà solo obblighi
2. **PROFESSIONI INTELLETTUALI** (medici, avvocati) = questa categoria non viene considerata di imprenditori perchè così l'ha voluto il legislatore (nonostante questi sogg possiedano i requisiti dell'art 2082). Quando è stato deciso che i professionisti intellettuali non fossero imprenditori ce n'erano pochi e venivano considerati coloro che praticavano "professioni protette" in quanto esisteva un albo che proteggeva e organizzava gli appartenenti vigilando così sull'accesso dell'esercizio della professione e sulla capacità/idoneità degli appartenenti all'ordine. Dato che vi era l'albo a proteggere questi professionisti non c'era bisogno di sottoporre questi sogg ad un'ulteriore sorveglianza. Con gli anni, però, si sono diffuse sempre + professioni non protette (es. Fotografi) che non trovano alcuna regolamentazione specifica in albi/ordini.
I professionisti intellettuali possono diventare imprenditori quando l'esercizio della loro attività acquisisce i connotati dell'impresa (es il farmacista è iscritto all'albo ma vende e basta quindi non è considerato un professionista intellettuale)
3. **IMPUTAZIONE DELL'ATTIVITA'** = dato che l'art 2082cod.civ. non specifica che l'imprenditore deve svolgere lui stesso l'attività questo implica che potrebbero esserci altri soggetti a svolgerla. L'imprenditore si può identificare tra i diversi soggetti attraverso il criterio formale basato sul principio della spendita del nome; gli effetti giuridici di un atto ricadono sul sogg il cui nome è stato utilizzato. Può succedere che:
 - L'attività sia svolta il modo diretto = il sogg la svolge direttamente o con altri sogg che hanno mandato di rappresentanza
 - **IMPRENDITORE OCCULTO**: Un sogg(A) voglia svolgere l'attività attraverso un altro sogg(B) che usa il proprio nome. (A esercita l'attività d'impresa incaricando B di svolgere le operazioni usando il suo nome (di B)) MA alle spalle di B c'è A che decide e coordina quindi A è l'imprenditore occulto. Nel caso in cui l'attività di B andasse male i terzi se la prenderebbero con lui MA B non ha capitale in quanto l'attività è di A
 - **INSTITORE** = può capitare che B usi il proprio nome e non quello dell'imprenditore (A). Ogni volta che B spende il proprio nome risponde delle azioni che fa ma se l'azione è relativa all'impresa allora ne risponderà anche l'imprenditore A.
(se B spende il proprio nome per questioni esterne all'attività di impresa egli risponde delle sue azioni. Se B spende il proprio nome per questioni che riguardano l'impresa e quindi l'interesse di A allora sia A che B risponderanno delle azioni di B).
La figura dell'institore non può essere introdotta nel caso dell'imprenditore occulto:
 - ❖ **TEORIA DELL'IMPRENDITORE OCCULTO** di Bigiavi: Bigiavi parte dall'art 147 della legge fallimentare "regola del socio occulto di società palese": se una società fallisce, falliscono

anche i soci ma solo illimitatamente responsabili (anche se scoperti dopo la dichiarazione di fallimento). Per legge, quindi, il socio occulto di una società palese fallisce se fallisce la società. Bigiavi identifica una somiglianza tra presta nome (=imprenditore occulto) e società occulta così afferma che deve anche fallire il socio occulto di una società occulta quindi in caso di fallimento della società deve anche fallire l'imprenditore occulto. Se l'imprenditore occulto fallisce falliscono di conseguenza anche i suoi creditori e il presta nome.

Art 147 4° comma: dopo il fallimento di un'impresa individuale è possibile il fallimento della società occulta.

- ❖ **TEORIA DELL'IMPRESA FIANCHEGGIATRICE** : Nel caso in cui l'imprenditore occulto sia un soggetto che svolge un'autonoma attività d'impresa con lo scopo di gestire e finanziare l'attività del prestanome. Se l'attività del prestanome diventa insolvente, ovvero non in grado di soddisfare i creditori, è perché l'imprenditore occulto non l'ha finanziato. Se l'imprenditore occulto non è in grado di finanziare il presta nome vuol dire che è insolvente; quindi anche l'impresa fiancheggiatrice (ovvero quella dell'imprenditore occulto) è soggetta a fallimento. Comunque non è detto che i creditori dell'imprenditore occulto siano gli stessi del prestanome quindi questa teoria non è sempre utilizzabile

4. MOMENTO DI INIZIO/FINE DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA = indica da quale momento a quale momento si devono applicare determinate regole all'imprenditore.

- CRITERIO DELL'EFFETTIVITA' = serve per individuare il momento in cui effettivamente l'attività ha iniziato ad essere esercitata ma per le attività che necessitano di una fase di preparazione è difficile individuare il momento effettivo di inizio. Dato che è molto difficile individuare il momento preciso di inizio dell'attività si usa una presunzione (non assoluta) chiedendo aiuto al **registro delle imprese**: nel momento in cui un sogg si iscrive al registro delle imprese si presume che l'attività inizi.

Secondo la **LEGGE FALLIMENTARE** un imprenditore fallisce entro 1 anno dalla chiusura dell'attività. Anche per determinare il momento di fine attività si usa il **CRITERIO DELL'EFFETTIVITA'**: si è imprenditori fino a quando si svolge l'attività d'impresa; ovvero fino a che l'attività non viene cancellata dal registro delle imprese

- 5. CAPACITA'** = capacità giuridica = capacità di essere titolare di diritti e doveri. Svolgere l'attività d'impresa implica lo svolgimento di atti giuridici; la capacità giuridica si acquisisce con il compimento dei 18 anni e si può perdere in seguito a interdizione o inabilitazione. Non è detto che l'incapace (=minore/interdetto/inabilitato) non possa svolgere alcuna attività; per l'attività commerciale sono previste regole particolari per le attività d'impresa svolte da minori:
- a. Minore emancipato = colui che contrae il matrimonio prima dei 18 anni. Egli ha ottenuto l'autorizzazione da parte del tribunale ad anticipare la capacità giuridica. Può quindi partecipare alla costituzione di una collettiva o aderirvi successivamente
 - b. Inabilitato= affiancato da un tutore
 - c. Interdetto= affiancato da un curatore

- d. Minore = non può iniziare l'attività d'impresa ma può proseguirla nel caso la ereditasse (ad es dai genitori) a condizione che l'attività non rechi danno al minore e dietro autorizzazione del tribunale

L'incapace (minore/interdetto/inabilitato) non può iniziare l'attività di impresa ma la può perseguire ad alcune condizioni.

PICCOLE MEDIE IMPRESE (P.M.I.)

Sono state individuate al di fuori del cod.civile in funzione dell'ottenimento di agevolazioni

MICRO IMPRESE

Definite all'art 2485ter cod.civ per individuare delle società di capitali che hanno la possibilità di redigere il bilancio in una forma semplificata.

Tipologie di bilancio:

- Bilancio ordinario
- Bilancio in forma abbreviata= consente l'abbreviazione e aggregazione di alcune voci
- Bilancio micro imprese= consente di avere un bilancio completo con il solo C.E. e S.P.

STATUTO DELL'IMPREDITORE COMMERCIALE

Ambiti:

- A. **PUBBLICITÀ LEGALE** = modo per individuare le modalità con cui l'imprenditore può far conoscere a terzi le caratteristiche della sua impresa.

Il **REGISTRO DELL'IMPRESE** è lo strumento attraverso cui tutti possono cercare le caratteristiche dell'attività d'impresa; il registro è stato attuato nel 1995 e prima era la cancelleria del tribunale a svolgere l'attività del registro delle imprese. Il registro delle imprese è diviso in due sezioni:

- Sezione ordinaria = si iscrivono i sogg che dall'istituzione del registro delle imprese risultavano obbligati ad iscriversi (società commerciali, imprenditori commerciali, consorzi con attività esterna, enti pubblici economici, società estere con sede in Italia)
- Sezione speciale = si iscrivono sogg che inizialmente non si ritenevano obbligati all'iscrizione (piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, società semplici, società tra professionisti).

L'imprenditore agricolo inizialmente era esonerato, poi usò il registro come pubblicità e infine venne obbligato all'iscrizione nella sezione speciale con la funzione di pubblicità legale. Egli non applica l'intero statuto delle imprese commercianti ma è iscritto al registro.

Nel registro delle imprese si scrivono tutte le attività i fatti che si registrano nell'attività (dov'è la sede, tipo di attività svolta, eventuali collaboratori). Un imprenditore deve scrivere queste informazioni perchè:

- Efficacia dichiarativa
 - Positiva= ciò che è iscritto è opponibile a terzi quindi si presume/richiede/prende che i terzi conoscano le informazioni
 - Negativa = ciò che non è iscritto non è opponibile a terzi
- Efficacia normativa = riguarda le società di persone (s.s., s.n.c., s.a.s.); queste tipologie di società se non sono iscritte al registro esistono lo stesso ma solo società IRREGOLARI. L'iscrizione che le rende regolari consente di applicare la normativa specifica per quella tipologia specifica di impresa
Es. S.n.c. regolare -> viene applicata la normativa delle s.n.c.

Es. S.n.c. irregolare -> non si può applicare la normativa s.n.c. ma quella generale per le società di persone. L'impresa irregolare non può beneficiare della pubblicità legale.

- Efficacia costitutiva = riguarda le società di capitali le quali nascono solo con l'iscrizione nel registro delle imprese. È possibile una riduzione di capitali di una società di capitali: le s.p.a. possono ridurre il capitale e questo devono scriverlo nel registro delle imprese; entro 3 mesi i creditori possono opporsi se dopo 3 mesi non vi sono opposizioni allora la s.p.a. può eseguire la riduzione.

Se la riduzione del capitale non viene iscritta al registro delle imprese non avrà efficacia sui creditori sociali questo vuol dire che nei loro confronti è come se la riduzione non ci fosse mai stata.

- B. **SCRITTURE CONTABILI** : solo gli imprenditori commerciali non piccoli sono tenuti alla scrittura delle scritture contabili. Le scritture contabili sono una rappresentazione numerica/monetaria delle operazioni realizzate, esse devono essere tenute dagli imprenditori vi sono modelli standard:

- Libro giornale
- Libro degli inventari

Come altri modelli specifici. Non tutte le imprese hanno la necessità di avere scritture contabili (es libro cassa, inventario magazzino) in quanto a seconda del tipo di attività e della sua dimensione ci sono scritture contabili adatte. Nel caso in cui le scritture contabili non venissero tenute regolarmente dall'imprenditore quest'ultimo non le potrà usare come prova a proprio favore (es. Se un fornitore accusa l'imprenditore di non aver pagato, l'imprenditore non può usare le scritture contabili come mezzo di prova a suo favore ma le potrebbe usare il fornitore contro di lui).

- C. **RAPPRESENTANZA COMMERCIALE** = l'imprenditore può svolgere l'attività in prima persona o farsi aiutare da operatori (si ricorda che se il rapporto con gli operatori è nascosto sorge il caso dell'imprenditore occulto). L'imprenditore dà agli operatori un mandato di rappresentanza per compiere operazioni in nome dell'imprenditore. Il soggetto (terzo) che entra in contatto con il mandatario ha l'onere di verificare che l'incarico dato al mandatario sia vero e quali poteri egli abbia. Spesso l'imprenditore individua figure specifiche ai quali sono in automatico associati poteri e rappresentanza in modo che queste figure siano automaticamente legittimate a compiere determinati atti; si possono individuare 3 figure:

1. **institore** = dotato di un ampio potere di rappresentanza; egli può rappresentare l'imprenditore quasi in tutto e può essere colui che viene preposto dall'imprenditore a capo di una filiale o dell'azienda stessa.

Questa figura ha 2 limiti imposti dalla legge riguardanti azioni che non può fare senza una specifica autorizzazione da parte dell'imprenditore:

- ✓ Vendere in blocco l'azienda
- ✓ Alienare o ipotecare beni immobili

L'institore ha potere decisionale e ha 2 tipi di rappresentanza:

- ✓ Rappresentanza sostanziale
- ✓ Rappresentanza processuale = si può sostituire all'imprenditore in giudizio sia come attore che come convenuto

La rappresentanza potrebbe ulteriormente essere limitata dall'imprenditore il quale deve iscrivere sul registro delle imprese sia l'esistenza dell'institore sia gli eventuali limiti aggiunti; nel caso in cui l'imprenditore non dica niente allora per legge l'institore ha solo 2 limitazioni. È importante che la nomina dell'institore e i limiti aggiunti che esso ha vengano scritti nel registro delle imprese perchè:

- Se l'institore eccede limiti che non erano scritti nel registro delle imprese, la responsabilità ricade sull'imprenditore

- Se l'insitore eccede limiti che erano iscritti nel registro, i terzi dovevano essere a conoscenza del limiti (nb: quello che è iscritto sul registro è opponibile a terzi) quindi la responsabilità ricade sull'insitore
- Se l'insitore opera senza eccedere limiti e quindi copia le operazioni spendendo il nome dell'imprenditore allora la responsabilità ricade sull'imprenditore
- Se l'insitore eccede limiti imposti dalla legge, la responsabilità è dell'insitore

Nel caso in cui l'insitore si dimentica di spendere il nome dell'imprenditore (ovvero usa il proprio nome) ma l'operazione è senza dubbio attinente all'attività d'impresa allora la responsabilità ricade sia su insitore che su imprenditore (in quanto è evidente che l'operazione è stata svolta nell'interesse dell'imprenditore).

Obblighi dell'insitore (se non li fa la responsabilità è sia di insitore che imprenditore):

- ✓ Tenere le scritture contabili
- ✓ Effettuare le scritture necessarie nel registro delle imprese

2. **procuratore** = figura al di sotto dell'insitore in quanto ha una rappresentanza circoscritta solo ad uno specifico ambito/settore.

- Non ha rappresentanza processuale
- Non ha i 2 obblighi dell'insitore
- Se non spende il nome dell'imprenditore la responsabilità ricade sul procuratore

3. **commesso** = non ha minimamente potestà decisionali ma solo mansioni esecutive

- Non può praticare sconti se non quelli indicati dall'imprenditore
- Può raccogliere testimonianze sulle qualità dei prodotti
- La sua qualifica non viene iscritta nel registro delle imprese ma viene fatta conoscere ai terzi attraverso altri mezzi (es divisa, cartellino)

insitore e **procuratore** vengono iscritti nel registro delle imprese in modo che tutti i terzi siano a conoscenza della loro qualifica.

D. **PROCEDURE CONCORSUALI** = vengono applicate tutte agli imprenditori commerciali non piccoli e ognuna ha caratteristiche per cui si trova la + adatta ad ogni situazione specifica. Le procedure concorsuali si applicano quando l'imprenditore non piccolo diventa insolvente ovvero non è + in grado di aderire regolarmente alle proprie obbligazioni. L'insolvenza può avere diverse sfumature (momentanea, permanente, parziale) e a seconda della situazione si applica una procedura concorsuale diversa.

STATUTO GENERALE DELL'IMPRENDITORE

IMPRESA = attività che viene svolta

DITTA = nome attraverso cui quest'attività viene esercitata (= nome con cui l'imprenditore si fa conoscere nell'esercizio dell'attività d'impresa)

AZIENDA = ciò che viene usato dall'imprenditore per svolgere l'attività d'impresa = complesso di beni organizzati/coordinati dall'imprenditore con il fine di svolgere l'attività d'impresa. Viene disciplinata all'art 2555: " l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per svolgere l'attività d'impresa". I beni appartenenti all'azienda si individuano con il criterio della destinazione funzionale (ovvero per che cosa vengono usati); fanno parte dell'azienda solo i beni che l'imprenditore usa per esercitare l'attività d'impresa. Il valore dell'azienda sarà maggiore alla banale sommatoria del valore dei singoli beni grazie all'avviamento.

- Avviamento = coordinazione che fa sì che il bene sia organizzato a creare valore

L'azienda viene regolamentata dal momento in cui essa viene trasferita ovvero quando passa da un soggetto ad un altro.

Si parla di **TRASFERIMENTO** quando i beni trasferiti (che possono essere tutti come una parte) hanno la capacità a realizzare l'attività d'impresa. La forma del trasferimento dipende dai beni in questione; ad esempio se si tratterà di un bene immobile si dovrà andare da un notaio.

Il trasferimento ha diversi effetti:

1. **Effetti sull'alienante** (= chi cede l'azienda) : chi aliena l'azienda subisce un divieto di concorrenza ovvero l'alienante non può iniziare un'attività d'impresa che per oggetto o ubicazione possa indurre sviamento della clientela. Perché?
 - ✓ L'acquirente dell'azienda ha pagato un costo che comprendeva anche l'avviamento quindi vuole godere di esso
 - ✓ L'alienante essendo un soggetto per legge ha diritto di poter svolgere un'attività economica quindi il divieto di concorrenza viene delimitato sia nell'oggetto (può iniziare subito un'attività economica solo se completamente diversa da quella ceduta, in modo che sia impossibile che crei concorrenza) che nel tempo (dura 5 anni)
2. **Effetti sui contratti in corso di esecuzione** : svolgendo un'attività d'impresa l'imprenditore dà vita a numerosi contratti (es assunzione di dipendenti, clientela). Un contratto è in corso di esecuzione solo quando entrambe le parti non hanno ancora completato la loro prestazione (es. Impresa deve ancora mandare il materiale al cliente e il cliente deve ancora pagare). Nel caso di trasferimento dell'azienda i contratti in corso di esecuzione si trasferiscono automaticamente all'acquirente dell'azienda; le parti (alienante e acquirente) possono accordarsi su quali contratti far passare e quali no ma nel caso ciò non avvenisse la disciplina dice che i contratti in corso di esecuzione passano automaticamente al nuovo acquirente. Diverso è per i contratti di carattere personale ovvero contratti che sono stati conclusi sulla base di valutazioni di carattere personale e che quindi il nuovo acquirente non è tenuto a mantenere (es. Un contratto stipulato con un consulente finanziario è stato fatto perché l'imprenditore ha valutato che fosse abbastanza di competenza e fiducia). La controparte del contratto ha la possibilità di recedere dal contratto solo se:
 - a. Lo fa entro 3 mesi da quando ha avuto notizia del trasferimento
 - b. Purchè sussista una giusta causa (es se l'acquirente dell'azienda non dà garanzie di solvibilità)

Se la controparte recede il contratto si scioglie.

Nel caso del **LAVORO DIPENDENTE** ovvero dei contratti di lavoro subordinato, essi continuano con l'acquirente dell'azienda. Lo scopo è di tutelare la parte + debole ovvero la categoria del lavoro subordinato. Il trasferimento dell'azienda non viene considerato un motivo giustificato per interrompere un contratto; questo è possibile solo se, comprando l'azienda, si cambia tutta l'attività produttiva e quindi il lavoro subordinato non è adeguato perché di altre competenze.